



TRIBUNALE DI NAPOLI

VII SEZIONE FALLIMENTARE



Il Tribunale di Napoli- VII Sezione Fallimentare – nella seguente
composizione collegiale:

Dott. Gian Piero Scoppa	Presidente
Dott. Francesco Paolo Feo	Giudice rel.
Dott. Nicola Graziano	Giudice

riunito in camera di consiglio ha emesso il seguente

DECRETO

Nel procedimento di omologazione del concordato preventivo (n. 19/2017 r.g.)
proposto dalla Azienda Napoletana Mobilità S.P.A. (A.N.M. S.P.A.), in persona
del legale rappresentante, con sede legale in Napoli alla via G. Marino n. 1.

La predetta società, dopo aver chiesto ed ottenuto la concessione del termine di
cui all'art. 161, sesto comma, L.F., ha presentato, in data 3 Luglio 2018, ricorso
per l'ammissione al concordato preventivo con relativo piano concordatario
munito di attestazione e relativi allegati.

Successivamente – ed in seguito alle richieste di specificazione e di integrazione
del Tribunale, nel corso delle varie udienze svoltesi, ed in particolare di quella
del 19 Settembre 2018 - la società in concordato depositava tre memorie
integrative, l'ultima delle quali in data 10 Novembre 2018, finalizzate ad un
aggiornamento del piano, con il quale si prevedeva un incremento delle



percentuali di soddisfazione dei creditori chirografari, in seguito a condizioni più favorevoli emerse dai bilanci 2016 e 2017.

All'esito dell'udienza del 5 Dicembre 2018, quindi, il Tribunale, con provvedimento del 12 Dicembre 2018, ammetteva l'Azienda Napoletana Mobilità al concordato preventivo, con la nomina dei Commissari giudiziali nella persona del Dottor Massimo Di Pietro e dell'Avvocato Francesco Sciaudone.

Questi ultimi, quindi, depositavano, in data 18 Febbraio 2019, la relazione ex art. 172 L.F., che veniva trasmessa ai creditori ai sensi dell'art. 171 secondo comma l.fall.; tale relazione veniva poi integrata con due altre successive relazioni, depositate in data 13 Marzo 2019 e 17 Maggio 2019, nelle quali si portavano all'attenzione del Tribunale i risultati della gestione della società (in continuità aziendale) e le modifiche previsionali circa la percentuale di presumibile soddisfazione del ceto creditorio chirografario, di cui si dirà meglio in seguito.

Vanno qui riportati i termini della proposta concordataria, rinviando comunque a tutti gli atti depositati nel corso del procedimento dalla società in concordato e dai Commissari, di cui è stata data informativa ai creditori.

E pertanto, facendo comunque richiamo al provvedimento di ammissione al concordato, nel quale la proposta veniva già illustrata ed alle successive precisazioni ed integrazioni, va detto che il piano concordatario si basa su di un progetto di continuità aziendale diretta - sul presupposto di un radicale intervento di un già in atto risanamento tendente all'azzeramento della perdita operativa ed al riequilibrio finanziario (dal bilancio 2018, approvato il 21 Giugno 2019, risulta la chiusura in positivo per un utile di euro 8.103.880) - e



sulla dismissione di due immobili di proprietà della società in concordato: quello ubicato in via Galileo Ferraris n. 49 – 49 bis e quello di via Ponte dei Francesi 37/39).

Il passivo concordatario ammonta, secondo l'elenco aggiornato fornito dall'Azienda Napoletana Mobilità al Novembre 2019, ad euro 179.329.875 (euro 180.180.825 è il passivo individuato all'esito degli accertamenti effettuati dai Commissari in seguito alle precisazioni di voto - alcuni dei crediti sono stati oggetto di riconciliazione fra i Commissari e la società in concordato), di cui euro 2.739.501 di crediti in prededuzione, euro 72.813.404 al privilegio ed il residuo credito al chirografo.

La proposta prevede il pagamento integrale dei crediti in prededuzione e dei creditori privilegiati. I creditori chirografari sono stati divisi in quattro classi: la prima, costituita dai creditori finanziari (erogatori del credito), che verranno soddisfatti, secondo la proposta, nella percentuale del 58% del credito originario; la seconda classe, dai creditori commerciali (prestatori di beni e servizi), soddisfatti nella percentuale del 62,7%; la terza, composta dai prestatori di opere e servizi nell'ambito di contratti di appalto attivati sulle commesse finanziate (oppure cofinanziate) tramite fondi pubblici soddisfatti in misura pari al 100% del credito originario, mediante pagamento dilazionato a partire dal terzo anno fino al quinto, in conseguenza della percezione dei finanziamenti suddetti; della quarta classe (e ciò va detto in seguito alle integrazioni formulate alla proposta in seguito ai rilievi del Tribunale) fanno parte _____ e la controllante _____ i cui crediti

verranno pagati solo subordinatamente al soddisfacimento, nella misura del 100%, nell'arco quinquennale del piano, dei crediti originari spettanti a tutti gli



altri creditori chirografari. E' a dirsi tuttavia che, in seguito alle indagini compiute dai Commissari giudiziali, le percentuali di probabile soddisfazione dei creditori chirografari sono state individuate – nella peggior previsione possibile quanto all'esito dei contenziosi – al 15% per la classe I ed al 16% per la classe II; in tal senso concludono i Commissari giudiziali nella relazione integrativa ex art. 172 L.F. del 16 Maggio 2019, alla luce delle considerazioni sviluppate in ordine al contenzioso pendente fra la società concordataria e la Regione Campania e quello, allo stato in parte già instaurato e per altra parte potenziale, con l'Agenzia delle Entrate. Tale relazione integrativa è stata trasmessa ai creditori, ai fini di una compiuta informazione sulle prospettive della proposta concordataria. Sul punto la società in concordato ha tuttavia ribadito, nell'informativa al Tribunale che precedeva l'adunanza dei creditori (alla quale era allegata nota di chiarimento dell'*advisor*), che – effettuato *stress test* su passività fiscale – potrebbe realizzarsi uno scarto rispetto alle previsioni concordatarie originarie, ma di misura molto inferiore di quanto previsto dai Commissari giudiziali nella relazione ex art. 172 L.F.; in tal senso ha quindi individuato nel -11% l'eventuale massima differenza in negativo rispetto a quanto previsto dalla proposta concordataria.

La proposta prevede che il pagamento dei creditori avvenga nell'arco temporale di cinque anni, a decorrere dall'omologa, così come da dettagliata scansione temporale elaborata nel piano concordatario.

Dopo due rinvii disposti al fine di assicurare ai creditori una compiuta informativa su fatti intervenuti successivamente all'apertura della procedura (ma che non l'avevano sottratta al già reso giudizio di fattibilità), all'udienza del 2 Luglio 2019, aveva luogo l'adunanza dei creditori, preceduta dalla già detta



informativa della società in concordato, che dava altresì notizia del fatto che l'Agenzia delle Entrate aveva disposto in favore della [redacted] il rimborso iva di euro 16.000.000 (credito oggetto di cessione in favore dell'Azienda Napoletana Mobilità), al fine di dar corso alle previste modalità di adempimento della proposta relativamente agli obblighi concordatari assunti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.

E dunque, concluse le operazioni di voto e decorso il successivo termine di legge per l'espressione delle adesioni al concordato, i Commissari giudiziali hanno relazionato sugli esiti, concludendo nel senso del raggiungimento del voto favorevole in due delle tre classi aventi diritto al voto (hanno votato favorevolmente la II e la III classe); Il Tribunale, invero, in sede di ammissione del concordato (valutata la correttezza della formazione delle classi dei creditori previsti nella proposta) aveva già previsto che la quarta classe, di cui fa parte il [redacted] e la controllante [redacted] (i cui crediti, come detto, verranno pagati solo subordinatamente al soddisfacimento, nella misura del 100%, nell'arco quinquennale del piano, dei crediti originari spettanti a tutti gli altri creditori chirografari) non avesse diritto al voto. I Commissari, inoltre, nella relazione sull'esito del voto, hanno svolto argomentazioni relative al voto espresso da alcuni creditori, individuando, riguardo a tali espressioni di voto, profili di dubbio riguardanti: la tempestività della manifestazione di voto (per quanto riguarda i creditori [redacted]

[redacted] a legittimazione al voto [redacted] ed il corretto esercizio del potere di delega al voto [redacted]

[redacted], ovvero l'aspetto riguardante il voto dei creditori privilegiati senza rinuncia al privilegio per l'importo in relazione al quale quel voto è stato espresso

la sottoposizione del voto a condizione

. I

Commissari tuttavia hanno correttamente concluso nel senso che, ove pure tali espressioni di voto fossero escluse dal computo delle maggioranze, non cambierebbe comunque l'esito complessivo del voto in senso favorevole alla proposta.

E dunque, all'esito delle operazioni di voto e della conseguente relazione dei Commissari e fissata l'udienza per l'omologa del concordato per la data del 13 Novembre 2019, i Commissari giudiziali hanno espresso parere favorevole all'omologazione del concordato ai sensi dell'art. 180, comma 2, l.f.. L' Azienda Napoletana Mobilità s.p.a. si è costituita nel giudizio, insistendo per l'omologa del concordato.

Non sono state proposte opposizioni all'omologa; né risulta che sia venuta meno una delle condizioni di ammissibilità del concordato, anche sotto l'aspetto della fattibilità del piano; tale accertamento, infatti, deve esser sempre svolto dal Tribunale anche in sede di omologa, ai sensi del comma 2 dell'art. 173 L.F..

Verificata quindi la regolarità della procedura, il concordato preventivo proposto dalla Azienda Napoletana Mobilità s.p.a. va in definitiva omologato, con le consequenziali statuizioni previste dagli artt. 180 e 182 L.F. e con la nomina del comitato dei creditori, tenendo conto dell'entità e della collocazione dei crediti.

La proposta concordataria prevede degli accantonamenti per crediti contestati.

Gli importi sono stati oggetto di valutazione da parte dei Commissari giudiziali sulla base di confronti con la società in concordato. Tali crediti riguardano i



seguenti contenziosi: con l'Agenzia delle Entrate (contenzioso, riguardante importi per sanzioni ed interessi su debiti rateizzati, in parte già in corso ed in altra parte da proporre in seguito alla notifica degli atti impositivi da parte dell'Agenzia per pretese fiscali per cui v'è già stata precisazione del credito da parte dell'Agenzia stessa), per euro 11.558.451; il contenzioso con la Regione Campania (che ha agito per il riconoscimento della restituzione di contributi in conto esercizio per talune annualità, nonché per la restituzione di versamenti effettuato a titolo di disavanzo aziendale), per complessivi euro 9.098.378; con l'Agenzia delle Entrate, per euro 734.786, in privilegio, riguardante irap; il contenzioso relativo al Fondo per sanzioni ex per euro 434.443, in privilegio; con il Comune di Napoli per tarsi e tari, per euro 7.499.624, in privilegio; il contenzioso relativo al personale per euro 12.882.475, in privilegio; viene infine previsto un fondo per le controversie civili, per euro 4.731.287, al chirografo. Di tali importi da accantonare, quello relativo alla Regione Campania – euro 9.098.378 – e quello concernente il fondo controversie civili – euro 4.731.287 – possono esser concretamente eseguiti, trattandosi di crediti chirografari, rispettivamente per euro 5.704.683 e 2.966.517, vale a dire nella misura della percentuale massima che potrebbe derivare in forza delle previsioni concordatarie ai creditori chirografari.

L'art. 180, comma 6, L.F. prevede che il Tribunale detti le modalità di deposito e di svincolo delle predette somme. In tal senso può prevedersi dunque che l'accantonamento degli importi per i creditori contestati venga effettuato su libretti di deposito bancario vincolato all'ordine del G.d., dai quali verranno prelevati gli importi che risulteranno accertati in virtù di provvedimenti giurisdizionali definitivi, ovvero in seguito ad ogni altra forma di definizione delle controversie, previa autorizzazione del G.D., su parere dei Commissari



giudiziali, sentito il comitato dei creditori (i crediti così riconosciuti verranno evidentemente soddisfatti secondo le rispettive scansioni temporali ed in misura corrispondente alle concrete percentuali di soddisfazione delle categorie di appartenenza).

L'art. 182 l.f. prevede che quando il concordato consista (come nella specie) anche nella cessione dei beni (i due immobili sopra menzionati), il Tribunale nomini uno o più liquidatori ed un comitato di creditori e determini "le altre modalità di liquidazione". Spetta quindi al Tribunale in sede di omologa prevedere tali modalità, limitatamente però a quanto necessario per garantire il raccordo tra l'operato del liquidatore, le facoltà di assistenza e di controllo del comitato dei creditori. Nella specie, può esser recepita l'indicazione effettuata della società in concordato all'udienza del 13 Novembre 2019, che ha individuato nella persona del dottor Domenico Posca il professionista da incaricare della liquidazione; il predetto professionista dovrà tuttavia dar conto del possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F., come previsto dall'art. 182 L.F., che a tale norma fa richiamo

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, così provvede:

Omologa il concordato preventivo proposto dalla Azienda Napoletana Mobilità S.P.A. (A.N.M. S.P.A.), in persona del legale rappresentante, con sede legale in Napoli, via G. Marino 1;

Nomina Liquidatore il dottor Domenico Posca, che all'atto dell'accettazione depositerà documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 28

L.F.;

ASTE
GIUDIZIARIE.IT



provvederà entro tre mesi dal passaggio in giudicato di questo provvedimento di omologa. Nel caso di più offerte si procederà alla stipula dell'atto di vendita con il miglior offerente, previo esperimento di gara tra gli offerenti medesimi; sia alla gara che alla stipula dell'atto di vendita presenzieranno anche i Commissari giudiziali; Il Liquidatore sottoporrà il provvedimento di indizione della vendita e la relativa regolamentazione al parere dei Commissari giudiziali ed al visto del G.d., nonché al Comitato dei creditori ai sensi dell'art. 182, quarto comma, L.F...

- il Liquidatore verserà le somme ricavate dall'attività di liquidazione su un conto corrente, acceso presso un istituto di credito ed intestato alla procedura concorsuale, in persona del Liquidatore, vincolato ad ordine di giustizia, nel senso che i prelievi potranno avvenire solo in base a provvedimento del Giudice Delegato;

- per i pagamenti di crediti contestati la società provvederà, ai sensi dell'art. 180, settimo comma, L.f., a depositare gli importi oggetto di contestazione – così come individuati in motivazione - in distinti libretti di deposito bancario, intestati alla procedura con indicazione nominativa del creditore e vincolati all'ordine del Giudice delegato; lo svincolo avverrà all'esito del passaggio in giudicato dei provvedimenti giudiziali che definiranno i contenziosi, ovvero all'esito di altra e qualsiasi vicenda definitiva del contenzioso, previa autorizzazione del Giudice delegato, acquisito il parere dei Commissari giudiziali e sentito il Comitato dei creditori;

il Liquidatore depositerà, ai sensi dell'art. 182 L.F., sesto comma, ogni quattro mesi a decorrere dall'emissione di questo provvedimento, un rapporto riepilogativo delle attività svolte; copia di tale rapporto sarà trasmessa al comitato dei creditori, ed ai Commissari ed al G.D. Il Liquidatore fornirà, in



ogni caso, tempestivamente, le informazioni ed i chiarimenti eventualmente richiesti, in ogni momento, dai Commissari o dal Comitato dei Creditori o dal Giudice delegato;

- i Commissari giudiziali vigileranno sullo svolgimento della liquidazione e sul rispetto degli obblighi concordatari e terranno informato il Comitato dei creditori ed il Giudice delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione e rilevanti inadempimenti degli obblighi previsti nel concordato.

Dispone che, ai sensi dell'art. 180, sesto comma, L.f., il presente decreto sia, a cura della Cancelleria, pubblicato ed affisso ai sensi dell'art. 17 comma 2 L.F. e comunicato alla società debitrice, ai Liquidatori ed ai Commissari giudiziali, che provvederanno a darne notizia ai creditori.

Napoli, 13 Novembre 2019.

Il Giudice estensore

dottor Francesco Paolo Feo

Il Presidente

dott. Gian Piero Scoppa

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

